

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 840

Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22 - art. 10, comma 7 – Compenso componenti Collegio dei Sindaci delle ARCA.

Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso PISICCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative e dalla Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

L'art. 10 della legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 ha disciplinato le funzioni, la composizione e la nomina del collegio dei sindaci delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare – ARCA, prevedendo un criterio di scelta basato sul sorteggio dei nominativi da un elenco, formato a seguito di avviso pubblico. La Giunta Regionale con provvedimento n. 441 del 20 marzo 2018 ha adottato il Regolamento per la nomina del collegio dei Sindaci delle Agenzie per la Casa e l'Abitare, pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 del 13 aprile 2018, che disciplina sia la modalità di costituzione dell'elenco dal quale sorteggiare i componenti dei collegi, sia i requisiti di accesso all'elenco, previsti all'art. 3 del Regolamento medesimo.

L'articolo 6 - comma 6 – del Regolamento stabilisce che la nomina del Collegio è di competenza del Presidente su conforme Deliberazione della Giunta Regionale. Con propri provvedimenti la Giunta Regionale ha designato i componenti per la nomina, da parte del Presidente, dei Collegi Sindacali delle (5) Agenzie per la Casa e l'Abitare – ARCA – .

L'art.10 al comma 7 stabilisce altresì che il compenso da destinare ai componenti dei Collegi, a carico delle Agenzie, è fissato dalla Giunta Regionale, all'atto della nomina, sulla base dei compensi stabiliti per gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali di analoga classe demografica.

Si da atto che con decreto del 31/10/2001, pubblicato sulla G.U. n.270 del 20/11/2001, del ministero dell'Interno sono stati fissati i limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli enti locali, determinati in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente. Tali limiti massimi del compenso sono stati successivamente aggiornati con decreto del ministero degli Interni del 20 maggio 2005 – pubblicato sulla G.U. n.128 del 4 giugno 2005 – prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata dall'inflazione;

A distanza di 13 anni, con decreto interministeriale (Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 21 dicembre 2018 – pubblicato sulla G.U. n.3 del 4. Gennaio 2019 – si è proceduto ad aggiornare i limiti massimi del compenso ai revisori dei conti, in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento, stabilendo un aumento dei compensi del 20,3% per il tasso di inflazione e distinguendo gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento dell'ulteriore 30% , e precisamente:

- gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica 20,3% del tasso di inflazione, (Tab. A all. al decreto)
- gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica anche l'ulteriore incremento del 30%; (Tab. B all. al decreto).

Ai compensi indicati/riportati nelle richiamate tabelle sono previste le seguenti maggiorazioni:

- sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale, desumibile

dall'ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica.

Le maggiorazioni del 10% sono tra loro cumulabili e il compenso spettante ai componenti è al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali previsti per legge a carico dell'Ente.

Alla luce di quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 28/12/2018, le Agenzie per la Casa e l'Abitare (ARCA), quali enti che operano sul territorio provinciale, per quel che attiene alla classe demografica si collocano nella fascia afferente alle città metropolitane e alle provincie, così suddivisa:

- popolazione sino a 400.000 abitanti, compenso massimo pari ad euro 23.940,00;
- popolazione oltre i 400 mila abitanti, compenso massimo pari ad euro 27.650,00;

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione P.A. è stato accertato che la popolazione della provincia di Brindisi risulta essere inferiore ai 400.000 abitanti, le rimanenti provincie (Bari e BT, Foggia, Lecce e Taranto) invece, contano una popolazione superiore ai 400-mila abitanti, pertanto il compenso massimo attribuibile ai componenti dei collegi sindacali delle Agenzie per la Casa e l'Abitare (ARCA) designati dalla Giunta Regionale per la nomina dei collegi, è pari a:

Presidente e Sindaci € 27.650,00

Per le ARCA di **BARI – FOGGIA-LECCE e TARANTO**

Presidente e Sindaci € 23.940,00

Per l'ARCA di **BRINDISI**

In analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 241 del D.Lgs n.267/2000, l'indennità da corrispondere al presidente può essere aumentata fino al 50% del compenso spettante ai sindaci.

Il compenso spettante ai componenti è al netto di iva (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, come prescritto all'art.3 del Decreto ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Preso atto che il compenso da destinare ai componenti dei Collegi, a carico delle Agenzie, è fissato dalla Giunta Regionale, come prescritto al 7° comma dell'art. 10 della L.R. 22/2014, si ritiene di poter procedere a fissare/stabilire tale il compenso necessario all'atto della nomina dei Collegi Sindacali delle Agenzie da parte del Presidente della Regione.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 23 GIUGNO 2011, n.118 e SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della lettera K) della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell'art.10 della l.r. n.22/2014, propone alla Giunta:

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di fissare/stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10. comma 7 della Legge Regionale del 20 maggio 2014, n.22, il compenso annuo spettante ai componenti dei (5) Collegi Sindacali delle Agenzie per la Casa e l'Abitare, nella misura massima stabilita da Decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 che ha aggiornato i limiti massimi stabiliti da precedente Decreto Ministeriale del 20 maggio 2005, pari:

Presidente e Sindaci € 27.650,00

Per le ARCA di **BARI – FOGGIA-LECCE e TARANTO**

Presidente e Sindaci € 23.940,00

Per l'ARCA di **BRINDISI**

- di stabilire che, in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 241 del D.Lgs n.267/2000, l'indennità da corrispondere al presidente può essere aumentata fino al 50% del compenso spettante ai sindaci.
- di stabilire il compenso spettante ai componenti è al netto di iva (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge:
- di stabilire che, come prescritto all'art.3 del D.M. del 21/12/2018 , ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Sito Istituzionale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIO E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Responsabile della P.O.

Sig.ra Raffaella Pantheon

Il Dirigente della Sezione

Ing. Luigia Brizzi

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa/ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera **le seguenti** osservazioni ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:

IL DIRETTORE di DIPARTIMENTO DELLA MOBILITA',
QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
Ing. Barbara Valenzano

L'ASSESSORE PROPONENTE
Prof. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente alla proposta deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede; precede;
- di fissare/stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 . comma 7 della Legge Regionale del 20 maggio 2014, n.22, il compenso annuo spettante ai componenti dei (5) Collegi Sindacali delle Agenzie per la Casa e l'Abitare, nella misura massima stabilita da Decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 che ha aggiornato i limiti massimi stabiliti da precedente Decreto Ministeriale del 20 maggio 2005 , è pari a :

Presidente e Sindaci € 27.650,00

Per le ARCA di **BARI – FOGGIA- LECCE e TARANTO**

Presidente e Sindaci € 23.940,00

Per l'ARCA di **BRINDISI**

- di stabilire che, in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 241 del D.Lgs n.267/2000, l'indennità da corrispondere al presidente può essere aumentata fino al 50% del compenso spettante ai sindaci.
- di stabilire che il compenso spettante ai componenti è al netto di iva (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge:
- di stabilire che, come prescritto all'art.3 del D.M. del 21/12/2018, ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Sito Istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO